

Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

RESPONSABILITÀ' PER IL DANNO CAGIONATO DA ANIMALI O COSE

- istituto che si ritrova anche nel Codice Civile attuale, regolamentato nel nuovo Codice Civile agli articoli 1375-1380;
- *è una forma della responsabilità civile delittuosa che consiste nell'obbligo di riparare il danno cagionato da animali o cose;*

Nozione di „sorveglianza”

- si occupa della sorveglianza dell'animale o della cosa il proprietario o colui che, in base ad una disposizione legale, ad un contratto o soltanto di fatto, esercita indipendentemente il controllo e la sorveglianza sull'animale o sul bene e se ne serve nel proprio interesse.

Responsabilità per i danni cagionati dagli animali

- è quella forma della responsabilità civile delittuosa secondo la quale il proprietario di un animale o colui che se ne serve è responsabile, indipendentemente da qualsiasi colpa, del danno recato dall'animale, anche se questo è scappato alla sua sorveglianza;
- non esiste responsabilità allorquando il danno è cagionato esclusivamente dal fatto della vittima stessa o di un terzo o è la conseguenza di un caso di forza maggiore.

Responsabilità per i danni recati dalle cose

- è quella forma della responsabilità civile delittuosa secondo la quale chiunque è tenuto a riparare, indipendentemente da ogni colpa, il danno recato dal bene sorvegliato da lui;
- tale responsabilità esiste anche in caso di collisione di alcuni veicoli o in altri casi simili, con la menzione che, in tali casi, l'impegno della riparazione di tutti i danni spetterà soltanto a colui il cui fatto colpevole riunisce, nei confronti degli altri, le condizioni della forza maggiore;
- non esiste responsabilità allorquando il danno è provocato esclusivamente per colpa della vittima stessa o di un terzo o è la conseguenza di un caso di forza maggiore.

Responsabilità per la rovina dell'edificio

- è quella forma della responsabilità civile delittuosa secondo la quale il proprietario di un edificio o di una costruzione di ogni genere è tenuto a riparare il danno recato a seguito della loro rovina o del distacco di parti di loro, se ciò è la conseguenza della mancanza della manutenzione o di un vizio di costruzione.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

- non esiste responsabilità allorquando il danno è recato esclusivamente dal fatto della vittima stessa o di un terzo o è la conseguenza di un caso di forza maggiore.

Altri casi di responsabilità regolamentati a carattere di novità

- colui che vive in un immobile, anche senza alcun titolo, è responsabile del danno recato a seguito del crollo o del lancio dall'immobile di una cosa.

- se in tal caso sono adempiute anche le condizioni della responsabilità per i danni recati dalle cose, la vittima ha la facoltà di scegliere tra le due forme di responsabilità;

- non esiste responsabilità allorquando il danno è cagionato esclusivamente dal fatto della vittima stessa o di un terzo o è la conseguenza di un caso di forza maggiore.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.